

- *con il comma 15* è incrementato lo stanziamento, rivelatosi insufficiente, relativo all'erogazione dell'indennità di mobilità, per i lavoratori licenziati, nel biennio 1999/2000 dalle agenzie di viaggio e imprese di vigilanza;
- *il comma 16* pone a carico della cassa integrazione salariale straordinaria i ratei del trattamento di fine rapporto dei lavoratori (unità Pirelli di Villafranca Tirrena, Tivoli e Airola) che hanno risolto il rapporto di lavoro dopo aver fruito del trattamento di CIGS autorizzato ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6 della legge n. 236/1993;
- *i commi 17 e 18*, oltre a disciplinare la misura dei trattamenti disposti dai commi precedenti, ne indica l'onere complessivo.

ARTICOLO 2

Disposizioni in materia di lavori socialmente utili

Il presente articolo affronta, in prospettiva di un'effettiva risoluzione, la complessa problematica dei lavori socialmente utili, avvalendosi anche del ruolo partecipativo delle Regioni attraverso la previsione di convenzioni da stipularsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le singole regioni interessate.

In particolare è stata disposta:

- la riapertura fino al 30.04.2001 del termine, già scaduto, per la presentazione, da parte dei lavoratori socialmente utili "transitoristi", delle domande di prepensionamento di vecchiaia e di anzianità. I requisiti richiesti per avere titolo al prepensionamento devono essere posseduti al 31.12.1999 (*comma 1*); (All. 9A)
- la corresponsione dell'incentivo, previsto dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2000, per l'anno 2001, anche alle Regioni, agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria che, qualora sussistano vuoti di organico, assumono soggetti impegnati in lavori socialmente utili (All. 9E).

Legge 14 dicembre 2000, n. 385 (Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo)

ARTICOLO 1

Prevede che, in deroga alla disciplina del trattamento minimo di cui all'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni, l'integrazione al minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita in una misura percentuale, stabilita dalla legge stessa, variabile in relazione al reddito cumulato con quello del coniuge.

(*Commi da 1 a 5*)

La deroga opera a decorrere dal 1° gennaio 2000 nei confronti di coloro ai quali, alla data del 31 dicembre 1992:

- mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente a tale data (60 anni per gli uomini e 55 per le donne per le pensioni a carico del F.P.L.D; 65 anni per gli uomini ed in 60 per le donne per le pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi);
- erano nelle condizioni di assicurazione e contribuzione previste, dall'articolo 2, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 503/1992, al fine dell'esclusione dall'elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia regolata dall'art. 2, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 503/1992. Le categorie di lavoratori di cui al citato comma 3, e quindi in possesso delle

condizioni assicurative e contributive richieste dalla presente legge n. 385/2000 sono le seguenti:

- c lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla normativa vigente a tale data (15 anni di assicurazione e contribuzione);
 - c lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992;
 - c lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;
 - c lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto n. 503/92.
- avevano un reddito cumulato con quello del coniuge non effettivamente separato, ferma restando la valutazione del reddito del titolare della prestazione ai fini del diritto e della misura dell'integrazione al minimo, superiore a quattro volte il trattamento minimo e non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento medesimo.

Ai soggetti, in possesso dei requisiti sopra indicati, ai sensi della presente legge, spetta pertanto una integrazione al trattamento minimo nella misura percentuale del:

- 70 per cento in caso di reddito cumulato di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
- 40 per cento in caso di reddito cumulato di importo superiore a cinque volte e non eccedente sei volte l'ammontare annuo del trattamento minimo calcolato come sopra.

L'integrazione, determinata in base all'aliquota prevista per la fascia in cui si colloca il reddito cumulato posseduto, è attribuita in misura intera a condizione che non venga superato il limite massimo di reddito previsto per tale fascia e della parte di integrazione eccedente deve essere attribuita una quota determinata moltiplicando l'eccedenza stessa per il rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella relativa alla fascia in cui si colloca il reddito cumulato.

Per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994, per le quali il limite di reddito cumulato che esclude dal diritto all'integrazione è pari a 5 volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, (anziché a 4 volte tale ammontare), è fatta salva, se più favorevole, la disciplina del minimo prevista dall'articolo 6 della legge n.638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni.

L'importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo in applicazione della deroga in esame deve essere rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell'ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione. (All. 9A)

Legge n. 388/2000 - finanziaria 2001**ARTICOLO 11***Sgravi in favore della pesca*

Ha esteso per gli anni 2001, 2002 e 2003, l'esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari nonché alle imprese che esercitano la pesca costiera, i benefici già previsti dagli art. 4 e 6 della legge 30/1998. (All.9E)

ARTICOLO 68*Gestioni previdenziali*

Le disposizioni contenute nell'art. 68, definiscono, per l'anno 2001, i maggiori trasferimenti all'INPS dal bilancio dello Stato (All. 9A).

Tali maggiori trasferimenti ammontano complessivamente a lire 1.298 miliardi, di cui:

- 1.040 miliardi in favore del FPLD, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione minatori a titolo di adeguamento ISTAT della quota di concorso dello Stato all'onere pensionistico previsto dal comma 3, lettera c) dell'articolo 37 della legge n.88/89, come modificato dalla legge n. 335/1995;
- 258 miliardi quale adeguamento ISTAT dell'ulteriore finanziamento di lire 6.000 miliardi previsto dall'articolo 59, comma 34 della legge n.449/1997 per i trattamenti pensionistici d'invalidità liquidati ante legge n. 222/1984.

Conseguentemente, i complessivi apporti dello Stato alle gestioni dell'INPS ammonteranno, nell'anno 2001:

- a) a 26.339 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della gestione dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori;
- b) a 6.531 miliardi per i trattamenti pensionistici di invalidità liquidati ante legge n. 224/1984.

L'importo di cui alla lettera a), al netto della somma di lire 2.255 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti coloni e mezzadri a completamento della integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, di lire 4 miliardi di pertinenza della gestione speciale minatori, nonché del 50% delle somme da attribuire alla gestione artigiani (705 mld.) ed alla gestione degli esercenti le attività commerciali (682 mld.), è definito in 22.623 miliardi che, con la Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 9 ottobre 2001, è stato ripartito tra le gestioni interessate, seguendo i criteri previsti dall'art. 3, comma 2, della legge n. 335/1995 (rapporto tra i lavoratori iscritti e pensionati inferiore alla media, risultanze gestionali negative, rapporto tra contribuzioni e prestazioni con applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media), ed attribuito:

- al F.P.L.D. per lire 20.663 miliardi;
- alla Gestione dei CD-CM per lire 2.030 miliardi.

L'importo di cui alla lettera b), con la suddetta " Conferenza dei servizi" è stato ripartito tra le gestioni interessate, in proporzione agli importi assegnati per il 2000, e precisamente:

- al F.P.L.D. per lire 5.204 miliardi;
- alla Gestione degli artigiani per lire 718 miliardi;
- alla gestione degli esercenti attività commerciali per lire 609 miliardi.

ARTICOLO 69***Disposizioni relative al sistema pensionistico***

La disposizione opera principalmente su due direttrici:

- mediante una revisione del meccanismo di indicizzazione, in modo da consentire un più elevato grado di adeguamento dei trattamenti pensionistici medio-alti rispetto all'inflazione;
- mediante un incremento dei trattamenti pensionistici in favore dei pensionati più bisognosi.

In particolare:

(commi 1 e 2)

a decorrere dal 1 gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'at. 34, comma 1, della legge n. 448/1998:

- a) nella misura del 100% per le fasce di importo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS;
- b) nella misura del 90% per le fasce d'importo comprese tra tre volte e cinque volte il minimo;
- c) nella misura del 75% per le fasce d'importo superiori a 5 volte il minimo.

Con la stessa decorrenza, inoltre, viene meno la riduzione e/o il blocco dell'indicizzazione delle pensioni d'importo rispettivamente superiore a 5 o a 8 volte il minimo(All.9A).

(commi 3 e 4)

Le maggiorazioni sociali spettanti ai titolari di trattamenti pensionistici, di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 544 del 29 dicembre 1988(pensione integrata al trattamento minimo), a decorrere del 1° gennaio 2001 sono incrementate:

- c di lire 100.000 mensili, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni;
- c di lire 80.000 mensili, per i soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
- c di lire 20.000, per gli ultrasessantenni.

A decorrere dall'1° gennaio 2001, le maggiorazioni sociali, nella misura prevista e alle medesime condizioni previste dalla legge n. 544/1998, sono estese anche ai titolari di pensione a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'AGO.

Pertanto a decorrere dall'1.1.2001 gli importi di maggiorazione, comprensivo dell'aumento previsto dalla presente legge, sono:

- c di lire 180.000 mensili, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni;
- c di lire 160.000 mensili, per i soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
- c di lire 50.000, per gli ultrasessantenni(All.9A).

(comma 5)

In attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.141/1989 e n. 78/1993, viene disposta la rivalutazione, in base ai coefficienti utili per la rivalutazione delle retribuzioni pensionabili e per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione, dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa e in quella della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe. La norma garantisce la rivalutazione, sia dei contributi versati rispettivamente dal 1 gennaio 1952 e dal 13 ottobre 1963 fino 31 dicembre 2000, sia di quelli che saranno versati dal 1 gennaio 2001 mentre non sono rivalutati i contributi versati successivamente al 31 dicembre 1996 che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo.

Dal 1 gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. La norma consente, pertanto, di rivalutare anche i contributi che a causa del ritardato

avvio del nuovo Fondo di cui al decreto legislativo n.565/1996, continuano ad affluire alla soppressa "Mutualità pensioni" (All.9A).

(comma 7)

In materia di accredito contributivo, ai fini del diritto e della misura della pensione, detto comma dispone che " l'art. 7 della legge 638/1983 non si applica nei confronti dei lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne, soggetti alla legge n.250/1958". (All.9A).

(commi 9 e 11)

Le disposizioni sono dirette ad assicurare la copertura assicurativa per i lavoratori con attività discontinua, stagionale, a tempo parziale e per i lavoratori iscritti alla gestione dei parasubordinati, attraverso il concorso agli oneri contributivi in caso di riscatto ovvero di prosecuzione volontaria. A tal fine, è istituito presso l'INPS un apposito Fondo finanziato, oltre che con il contributo di solidarietà a carico delle pensioni di importo elevato, anche con un apporto dello Stato che, per l'anno 2001, è pari a 70 miliardi.(All. 9 F).

ARTICOLO 70

Maggiorazioni

(commi 1, 2,3,4,5 e 6)

Sono riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2001, alcune provvidenze in favore dei titolari di assegno, pensione sociale e invalidi civili, nonché ai titolari di pensioni il cui importo non superi il trattamento minimo annuo del FPLD.

In particolare è prevista:

- a) in favore dei titolari di assegno o pensione sociale, una maggiorazione di lire 25.000 mensili per coloro che hanno un'età inferiore ai 75 anni, e di lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore a 75 anni. Per i titolari di pensione sociale il suddetto beneficio è concesso ad incremento della maggiorazione di lire 125.000 di cui all'art. 2 alla legge n.544/1988;
- b) lo stesso beneficio, di cui alla lettera a), in favore anche dei titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'art. 10, della legge n. 381/1970 (sordomuti ultrasessantacinquenni), dell'art. 19 della legge n. 118/1971 (invalidi civili ultrasessantacinquenni) e per i ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni;
- c) in favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore ai 65 anni, una maggiorazione di lire 20.000 mensile della pensione o assegno di invalidità.

In tutte le suddette situazioni la corresponsione dei benefici in parola è condizionata al possesso di particolari requisiti reddituali:

1. Il richiedente non deve possedere redditi pari o superiori all'ammontare annuo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui al punto a);
2. Il richiedente, se coniugato, non deve possedere redditi propri pari a quelli di cui al punto 1), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dall'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui al punto 1) ovvero, se coniugato di cui al punto 2), l'aumento è corrisposto in misura tale da raggiungere i suddetti limiti(All.9A).

(commi da 7 a 10).

Prevede la corresponsione di un importo aggiuntivo annuo di lire 300.000 a favore dei soggetti, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive o esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie amministrate da Enti gestori di forme di assistenza e previdenza, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

L'importo aggiuntivo, che non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, è corrisposta a condizione che il richiedente

- c non abbia reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezzo il predetto trattamento;
- c non possieda, se coniugato, un reddito individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore ad una volta e mezza il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, superiori a tre volte il medesimo trattamento minimo.

Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall'INPS, o dall'Ente incaricato dell'erogazione del trattamento pensionistico, in occasione della corresponsione della tredicesima mensilità. (All.9A).

ARTICOLO 71

(Totalizzazione dei periodi assicurativi)

Il presente articolo ha concesso la facoltà ai lavoratori di cumulare i periodi assicurativi in diverse gestioni pensionistiche nel caso in cui i periodi stessi, non coincidenti tra loro, non consentano il raggiungimento in ciascuno di essi, dei requisiti minimi stabiliti da ogni forma assicurativa per diritto alla pensione. Tale facoltà riguarda gli iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie, comprese quelle dei professionisti iscritti alle casse privatizzate; la totalizzazione è utile per conseguire la pensione di vecchiaia e di inabilità (All.9A).

ARTICOLO 72

Cumulo tra pensione e reddito da lavoro

La disposizione introduce una revisione dell'attuale disciplina del cumulo tra pensione

e reddito da lavoro dipendente e autonomo. La nuova disciplina prevede a decorrere dal 1 gennaio 2001:

- la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- la parziale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di anzianità, di invalidità e degli assegni di invalidità nella misura del 70% dell'importo eccedente il trattamento minimo. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il 30% dei predetti redditi.

La nuova disciplina si applica a tutti i trattamenti pensionistici in essere. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica, se più favorevole, la relativa previgente disciplina (All.9A).

ARTICOLI 73 e 78, comma 20

Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS

Non è più operante la disciplina prevista dalla legge n.335/1995 in materia di divieto di cumulo tra pensione di reversibilità INPS e rendita INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguentemente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Le disposizione, di cui agli artt. 73 e 78, comma 20, fanno riferimento alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 31 dicembre 2000 anche se la pensione è stata liquidata in data anteriore (All.9A).

ARTICOLO 75

Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani

La disposizione concede la facoltà, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità e che si impegnino a posticipare, mediante stipula di un contratto a termine, l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile, prevista dalla normativa vigente, successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, di rinunciare, per lo stesso periodo, all'accredito contributivo relativo all'AGO. Non vi è obbligo di versamento contributivo neanche da parte del datore di lavoro.

Tale facoltà è rinnovabile per altri periodi anche di durata inferiore a 2 anni.

All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore è pari a quello che sarebbe spettato all'inizio del periodo di posticipo sulla base dell'anzianità contributiva maturata a tale data (All.9E).

ARTICOLO 78

(Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili) (Allegati 9A - 9B - 9E - 9F)

L'articolo ha inserito alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e per i lavoratori socialmente utili già contenute nel decreto legge n.346/2000, nonché una serie di norme in materia previdenziale.

In particolare è stata disposta:

- la riapertura fino al 30.06.2001 dei termini per la presentazione, da parte dei lavoratori socialmente utili "transitoristi", delle domande di prepensionamento di vecchiaia e di anzianità. I requisiti per avere titolo al prepensionamento devono essere posseduti al 31.12.1999 (*comma 1*);
- l'estensione della possibilità di avanzare domanda di prepensionamento LSU ai lavoratori che, titolari di trattamento straordinario d'integrazione salariale, del trattamento di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione, nel periodo 01.01.1998/31.12.1999, abbiano svolto complessivamente 12 mesi di attività LSU (*comma 5*);
- la proroga dal 31.12.2000 al 31.12.2001 della possibilità di collocare in CIGS e/o in mobilità i dipendenti delle aziende commerciali con più di 50 addetti (*comma 15 lett. a*);
- la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori, licenziati per giustificato motivo oggettivo dalle imprese con meno di 16 dipendenti, è prorogata al 31.12.2001, al fine dei benefici contributivi per le assunzioni da tali liste (*comma 15 lett b*);
- la stipula di contratti difensivi, con diritto a sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro, per le imprese artigiane escluse dal campo di applicazione della cassa integrazione salariale straordinaria, è prorogata al 31.12.2001 (*comma 15 lett. c*);

- la modifica del comma 5, dell'art. 16, della legge n. 266/1977 che classifica le lavanderie industriali, ai fini previdenziali ed assistenziali con decorrenza 1° gennaio 1999, nel settore industria industriale, e la conseguente concessione del trattamento di cassa integrazione straordinaria per programmi di riorganizzazione aziendale dall'1.1.1997 al 7.8.1997 (*comma 15 lett d*);
- la concessione della mobilità anticipata di cui all'articolo 7, comma 5, della legge n.223/91 ai lavoratori edili, licenziati nel periodo 01.01.2001 – 31.12.2001 che beneficino del trattamento speciale di cui all'articolo 11, comma 2 della citata legge n. 233 e che intraprendono un'attività autonoma o si associano in cooperative. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n.451/94 (*comma 15 lett. e*);
- la modifica alla disciplina dei Piani di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione di cui all'art.15 della legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare la norma citata, prorogando le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha previsto la possibilità che i piani avviati alla data del 30 giugno 2001, possano concludersi entro il termine previsto dai piani stessi (*comma 16*);
- l'aumento dal 30% al 40% della percentuale di commisurazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e l'aumento da 6 a 9 mesi della durata dell'indennità in questione da corrispondere ai lavoratori disoccupati con età anagrafica pari o superiore a 50 anni (*comma 19*);
- il trasferimento, agli agenti temporanei, in servizio presso gli organismi dell'Unione europea, che hanno chiesto , prima del 13 maggio 1981, delle equivalente attuariale delle posizioni assicurative al Fondo delle pensioni CE in base alle disposizioni del regolamento n.259/1968 del Consiglio CEE e successive modificazioni, si applica il coefficiente attuariale rideterminato sulla base delle tariffe del Decreto del Ministro del Lavoro 19 febbraio 1981. Per il calcolo delle quote di pensione relative alle posizioni assicurative, le retribuzioni di riferimento determinate per ciascun anno solare sono rivalutate in misura corrispondente alle variazioni dell'art.3, della legge 297/1982 (*comma 27 e 28*);
- l'aumento del bacino di utenza dei lavoratori, dipendenti da aziende interessate da accordi di programma, destinatari dei trattamenti di mobilità sino al 31.12.2001 ai sensi dell'art. 1, comma 14, del D.L. n. 346/2000, (*comma 29*);
- la salvaguardia degli atti e dei provvedimenti adottati nonché degli effetti che si sono prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 24 novembre 2000 n. 346 ed indica, nel 27 gennaio 2001, la data nella quale la disposizione acquista efficacia (*comma 33*).

ARTICOLO 80

Disposizioni in materia di politiche sociali (All.9C)

I principali interventi contenuti riguardano:

- a) l'introduzione, nella disciplina dei congedi per gravi motivi familiari di cui alla legge n.53/2000, di un nuovo beneficio, in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati genitori, anche adottivi, di soggetti con handicap in situazione di gravità, diretto ad agevolare l'assistenza degli handicappati gravi da parte dei genitori che li assistono con continuità da almeno 5 anni. Il beneficio consiste nella possibilità, da parte del lavoratore padre o in alternativa della lavoratrice madre, ovvero, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, di fruire

- di un periodo di congedo, della durata massima di due anni, durante il quale il familiare in congedo ha diritto a percepire l'ultima retribuzione oltre alla copertura assicurativa, mediante contribuzione figurativa, del periodo di congedo fino ad un importo complessivo massimo di 70 milioni annui (*comma 2*);
- b) la riformulazione di alcuni aspetti legati all'erogazione per l'anno 2001, dell'assegno ai nuclei familiari più bisognosi di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998 :
- c) i nuclei interessati sono quelli composti dal richiedente, il cittadino italiano o comunitario e da tre minori conviventi che siano figli del richiedente o del convivente o in affidamento preadottivo;
 - c) l'ammontare massimo dell'assegno è di lire 200.000 per tredici mensilità e, dal 1° gennaio 2001, spetterà per intero, per valori ISE del beneficiario pari o uguali alla differenza tra il valore ISE, come stabilito al comma 1, dell'art. 65, della legge n. 448/1998, e l'importo dell'assegno di cui trattasi su base annua (L. 2.600.000). Per valori ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza ed il valore ISE di cui al sopra citato comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE ed il reddito del beneficiario e per importi non inferiori a 20.000 annue (*commi da 4 a 7 e 9*);
 - c) l'erogazione dell'assegno può essere effettuata anche dai Comuni anche associati tra loro, o dall'INPS, previa specifica convenzione.
- d) l'aumento da 1,5 a 2,5 milioni annui dell'assegno di maternità, di cui all'articolo 66 della legge n.448/1998 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2001, a favore delle madri con un reddito familiare inferiore a 56 milioni l'anno. Detto assegno spetta in assenza di altri trattamenti previdenziali, compresa l'indennità erogata in base all'art. 13 della legge n. 1204/1971 alle dipendenti dalle amministrazioni statali, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni dagli altri Enti pubblici (*commi 10 e 11*);
- E' inoltre prevista l'estensione ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno dell'assegno sociale e delle provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in materia di prestazioni sociali alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, mentre, per le altre prestazioni sociali, l'equiparazione con i cittadini italiani è riconosciuta agli stranieri che siano titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (*comma 19*).

ARTICOLO 116

Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare

(*commi da 1 a 6*)

Le disposizioni concedono alle imprese che recepiscono i contratti di riallineamento, entro un anno dalla data di emanazione della decisione assunta dalla Commissione delle comunità europee n. 236/A/2000, uno sgravio contributivo per tutta la durata del riallineamento stesso e, comunque, per un periodo non superiore a 5 anni, per i lavoratori in precedenza mai denunciati agli enti previdenziali. Lo sconto contributivo, determinato sulle retribuzioni corrisposte, è fissato nella misura del 100% per il primo anno, dell'80% per il secondo anno, del 60% per il terzo anno, del 40% per il quarto anno, e del 20% per il quinto anno.

Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento, di cui al comma 1 della stessa norma, per periodi e retribuzioni non denunciate, è invece concesso uno sgravio contributivo pari alla metà delle misure di quelle precedentemente indicate.

Le disposizioni predette, per effetto di quanto stabilisce il comma 4 della norma, hanno trovato applicazione anche nei confronti delle imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, non avevano ancora provveduto al recepimento dei contratti di riallineamento la data del 31 dicembre 2000 (All.9E).

ARTICOLO 120

Riduzione degli oneri sociali

(comma 1 e 2)

In attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro, stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, è riconosciuto in favore dei datori di lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni familiari dovuti alla Gestione ex articolo 24 della legge n.88/1989, pari a 0,8 punti percentuali.

Per i datori di lavoro dei settori (artigianato, commercio, agricoltura e di alcune aree cooperative) nei quali il contributo per gli assegni familiari è dovuto in misura inferiore allo 0,80% è riconosciuta una ulteriore riduzione dello 0,40% a valere sul versamento degli altri contributi sociali, con priorità a quelli dovuti per la maternità e per la disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali.

(comma 3)

Modifica l'art. 3, comma 9, della legge n. 448/1998, riguardante lo sgravio contributivo del 50% a favore degli artigiani ed esercenti le attività commerciali, di età inferiore a 32 anni.

I predetti soggetti, che si iscrivono per la prima volta alle rispettive gestioni previdenziali nel periodo dall'1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, dello sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente presso le rispettive gestioni previdenziali dell'INPS (All. 9E).

ARTICOLO 130

Disposizioni in materia di consorzi agrari

Comma 3, proroga al 31 dicembre 2001, i sussidi al reddito previsti dall'art. 5, comma 5, della legge n. 410/1999 nel limite di spesa di 30 mld di lire da porre a carico del Ministero del lavoro.(All. 9B)

Legge n. 57 del 5 marzo 2001 (Inquadramento delle società responsabilità limitata nel settore artigianato)

Art. 13

La legge 5 marzo 2001, n.57, introduce, con l'art. 13, una rilevante innovazione nella disciplina delle imprese artigiane, riconoscendo la relativa qualifica alle società a responsabilità limitata con pluralità di soci.

La nuova disposizione viene inserita, dal secondo comma del citato art.13, dopo il secondo comma dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n.443; il primo ed il terzo comma apportano le conseguenti modifiche alla previgente normativa.

Il riconoscimento della qualifica artigiana alle società a responsabilità limitata con pluralità di soci è subordinato alla coesistenza delle seguenti condizioni:

1. la società è costituita ed esercitata per gli scopi e nei limiti dimensionali previsti dalla legge n.443/1985 per la generalità delle imprese artigiane;
2. la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due soci, svolge in forma prevalente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
3. la maggioranza dei soci lavoratori detiene la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti (assemblea e consiglio di amministrazione);

La norma in esame, rivolta a rafforzare la struttura finanziaria delle società artigiane, nel rispetto del tradizionale principio della prevalenza funzionale del lavoro sul capitale, dispone che le S.r.l., se in possesso dei prescritti requisiti, qualora presentino domanda alla Commissione provinciale per l'artigianato, hanno diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale.

Per l'iscrizione, nella relativa Gestione previdenziale, dei singoli soci delle S.r.l. scritte all'albo provinciale sono necessari i requisiti previsti per la generalità degli imprenditori artigiani, fatta eccezione per la piena responsabilità dell'impresa, incompatibile con la forma societaria in argomento.

Per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo dei soci in questione è necessario che gli stessi esercitino la loro attività con carattere di professionalità, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo inteso nel suo complesso, quale insieme unitario di fasi organizzate, dirette e gestite dai soci stessi (All. 9E).

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità)

Nel corso dell'anno 2001, è stato pubblicato "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"- provvedimento normativo dovuto in base alla previsione contenuta nell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 — che ha apportato rilevanti integrazioni alla disciplina delle assunzioni in sostituzione ed allo sgravio contributivo, già contenuto nell'art. 10 della citata legge n. 53/2000, in favore di aziende che assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.

L'articolo 4 del D.Lgs n. 151/2001, infatti, ha previsto che, in sostituzione dei lavoratori assenti, il datore di lavoro può, nel rispetto delle relative disposizioni di legge, assumere personale sia con contratto a tempo determinato, sia con contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

E' stata così estesa alle assunzioni in sostituzione la disciplina delle assunzioni con contratto di fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.(All. 9E)

D.M. 20 APRILE 2001 n. 65 (Ricollocazione lavorativa ex LSU presso Istituti scolastici)

L'art. 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (allegato 1) detta disposizioni in materia di stabilizzazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici. In particolare, prevede la possibilità che, mediante apposito decreto ministeriale che assicuri la trasparenza e la competitività degli affidamenti, siano definite procedure di terzianizzazione dei servizi.

In attuazione del disposto della norma citata, è stato emanato il decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

Detto decreto prevede che, dal 1° luglio 2001, i servizi di pulizia degli spazi e locali scolastici e delle loro pertinenze siano affidati a "imprese, consorzi d'impresa e di società cooperative", le quali sono tenute a provvedervi, mediante l'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti già precedentemente impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici.

Al fine poi di disciplinare compiutamente l'attività di terzizzazione, il citato decreto, in linea con le disposizioni vigenti in materia (articoli 10, c. 3, e 12, c. 6, del D. Lgs. n. 468/1997, nonché articolo 6, c. 1, del D. Lgs. n. 81/2000), prevede la stipula di un'apposita convenzione in data 7 giugno 2001 tra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed i seguenti consorzi d'impresa e/o di società cooperative:

4. C.I.C.L.A.T. S.c.r.l. — Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico;
 5. Consorzio Nazionale Servizi S.c.r.l.;
 6. Manital, Consorzio per i Servizi Integrati;
 7. Consorzio Miles Servizi integrati.
- c Gli incentivi, previsti dal presente decreto, sono rivolti esclusivamente alle imprese e/o società cooperative - aderenti ad uno dei consorzi firmatari della convenzione "quadro" del 7/6/2001- che procedono, a decorrere dal 1° luglio 2001, all'assunzione di soggetti precedentemente impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, che possono essere assunti:
- ai sensi dell'art. 8, c. 9 della legge n. 407/1990;
 - ai sensi dell'art. 25, c. 9 della legge n. 223/1991.

Le imprese e/o cooperative che hanno proceduto alle stabilizzazioni di cui al D.M. 20 aprile 2001, n. 65, hanno pertanto diritto a fruire, per ogni lavoratore stabilizzato, dei conseguenti benefici contributivi che attengono esclusivamente alla quota a carico del datore di lavoro. La quota relativa al lavoratore è, invece, interamente dovuta.. (All. 9E)

- c In aggiunta all'agevolazione di cui sopra, nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto "1" trova altresì applicazione il disposto di cui all'art. 7, c. 12, del D. Lgs. n. 81/2000 che, (contributo per l'attività formativa), a fronte dello svolgimento di attività formativa nei confronti dei soggetti stabilizzati, prevede la corresponsione, al datore di lavoro, dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2000, spettante per ogni lavoratore assunto per un periodo non superiore a tre mesi con decorrenza dal 1 luglio 2001 ovvero da data successiva, come previsto dall'art. 5 della convenzione. L'importo di cui trattasi è corrisposto ai datori di lavoro, in sede di conguaglio dei contributi dagli stessi dovuti relativamente ai lavoratori dipendenti. (All. 9 B)

Legge n. 248/2000 del 2 luglio 2001 (Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori sociali)

La legge affronta con immediatezza alcune problematiche urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di salvaguardia dei livelli occupazionali.

All'art. 2, Per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti dalla crisi aziendali o settoriali, dalla crisi connessa alle encefalopatie spongiformi bovine, nonché all'emergenza idrica nella Regione Puglia, il comma 1, prevede, per l'anno 2001, l'adozione, *da parte del Ministro di lavoro e della previdenza sociale*, di interventi di:

- la proroga di trattamenti di Cassa integrazione salariale straordinaria in corso;
- la concessione di trattamenti di mobilità, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi;
- sussidiazione del reddito e riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa per i lavoratori, non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria, sospesi o lavoratori ad orario ridotto a seguito della crisi di cui trattasi (per gli interventi di cui trattasi sono stati emanati nel corso del 2001);
- aumento della percentuale dell'esonero contributivo (fino al 80%), per le aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori, iscritti nella relativa gestione previdenziale, previsto dall'art. 5, comma 1 e 2, della legge n. 185/1992 (nella misura dal 20 al 50%), in relazione agli effetti negativi della siccità, nelle aree individuate dal Dipartimento della protezione civile, per evitare ricadute sul piano occupazionale.

Nel corso dell'anno 2001, ai sensi della legge di cui trattasi, sono stati emanati:

- per la proroga o per la concessione di trattamenti a sostegno del salario i seguenti DD.Ll. :

a. **Il decreto interministeriale del 6.6.01, n. 30012**, visto il DL. 346/2000, visto l'art. 78 c. 33 della legge 388/2000 ed il DL. 3.5.01 n. 158, ha prorogato:

- fino al 30 giugno 2002, il trattamento di integrazione salariale straordinario, di cui all'art. 62, c.1, lett. a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (aziende installatrici di reti telefoniche art. 1)
 - fino al 31 dicembre 2001, il trattamento di integrazione salariale straordinaria, di cui all'art. 62, c. 1, lett. b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 2)
 - fino al 31 dicembre 2001, il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici e delle imprese di vigilanza. (art. 3)
 - per i dipendenti della società SINTHESYS il trattamento di integrazione salariale straordinario ridotto del 10%; (art. 6).
 - Il trattamento di cassa integrazione salariale straordinario per i dipendenti della Società ISOTTA FRASCHINI (RC) , nella misura ridotta del 10%. (Art. 7).
 - per 12 mesi dell'indennità di mobilità, scaduta nel corso dell'anno 2001, in favore dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali di cui al D.L. n. 415/1992, convertito dalla legge n. 488/1992, e di cui al decreto del Ministro dell'Industria 22 luglio 1999. (art. 4).
 - per 12 mesi, dell'indennità di mobilità in favore dei lavoratori, licenziati da aziende fallite e, collocati in mobilità nel 1996 (lavoratori licenziati dalle società VELCARTA di Scafati e FILDAUNIA di Foggia). (art. 13) (All. 9B);
- b. **Lo stesso Decreto interministeriale del 6.6.01, n. 30012** ha concesso:

- Fino al 30 giugno 2002, il trattamento d'integrazione salariale straordinaria, in deroga alla normativa vigente in materia, ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori d'installazione di reti telefoniche, per le quali sussistano le condizioni ed i requisiti del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 11 gennaio 1999 (art. 5)
- Un'indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria, ai lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'art. 21, c. 1, lett. b) della legge 84/94 per il periodo dal 1° agosto 1999 alla data d'individuazione dell'impresa o di costituzione dell'Agenzia di cui ai cc. 2 e 5 dell'art. 17 della predetta legge 84/94 e, comunque, non oltre il 31.12.01 (art. 8)
- per i dipendenti della Società FLEUR, un'indennità, pari alla CIGS, con connesso ANF e copertura figurativa. **(Art. 9)**
- per i dipendenti della Società Soc. ELY di Eraclea (Venezia) un'indennità, pari alla CIGS, con connessi assegni al nucleo familiare e copertura figurativa. **(Art. 10)**
- fino ad un massimo di 24 mesi, un'indennità pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinario, con connessi assegni per il nucleo familiare e relativa contribuzione figurativa, ai lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area del comune di GELA, appaltatrici di lavori presso unità produttive d'impresa del settore petrolifero e petrolchimico (art. 11)
- Ai lavoratori dipendenti dalla Fondazione Giovanni XXIII, con sede a Serra D'Anello (CS) dal 1° giugno 2001, e per un periodo non superiore a 24 mesi, un'indennità pari al trattamento massimo di cassa integrazione salariale straordinaria, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare. (art. 12) (All. 9B);
- c. **Il decreto interministeriale del 6.6.01, n. 30012**, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett b) della legge n. 248/2001.
 - ha concesso il trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria, nella misura ridotta del 10%, ai dipendenti S.p.A. Bormia dal 20 settembre 2001 al 19 settembre 2003
 - ha prorogato, sino al 31 dicembre 2001, il trattamento di mobilità, nella misura ridotta del 20%, ai lavoratori di cui ai verbali d'accordo sottoscritto presso la direzione regionale del lavoro di Potenza in data 24 settembre 2001. (All. 9B);
- d. **Il decreto interministeriale n. 30199, del 3 agosto 2001**, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c), della legge n. 248/2001 è stato emesso per la concessione della cassa integrazione salariale straordinaria ai lavoratori dipendenti della ditta COGOLO S.p.a. per il periodo 1.7.2001 – 31.12.2001 (All. 9B);

Legge n. 251 del 3 luglio 2001 (Vertice di Genova 16-22 luglio 2001)

L'art. 1 bis 1° e 2° comma, prevede la corresponsione di un'indennità pari al trattamento straordinario d'integrazione salariale ai lavoratori, dipendenti da datori di lavoro, operanti nel porto di Genova, non rientranti nel campo d'applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi o lavoranti ad orario ridotto, per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova dei G8 in periodi, di sospensione o riduzione di orario, compresi tra il 16 luglio 2001 e il 22 luglio 2001. L'ammontare

della predetta indennità nella misura pari al cento per cento del trattamento retributivo perso, e si aggiungono, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare. I periodi integrati sono coperti da contribuzione figurativa. (all 9B)

O.M. 11 luglio 2001, n. 3143 e O.M. 3146 del 15 agosto 2001 (Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle trombe d'aria del 7 luglio 2001)

Articolo 2, commi 1, 2, 3,4

Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori delle cooperative sociali non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto, per effetto delle trombe d'aria che il 7 luglio 2001 hanno colpito i comuni nelle provincie di Milano e di Bergamo, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario (dal 7 luglio e comunque non oltre il 31 dicembre 2001), un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. L'indennità suddetta è riconosciuta anche a favore di coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o esigenze familiari.

Per i datori di lavoro privati operanti nei territori dei comuni di cui sopra, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e la cassa integrazione straordinaria, presentate per gli effetti dell'evento calamitoso ai sensi della legge 223/1991, compresi tra il 7 luglio ed il 31 dicembre 2001, non saranno computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalla leggi vigenti. I lavoratori residenti nei comuni interessati e iscritti nelle liste di mobilità di cui alle leggi 223/91 e 236/93 hanno diritto alla proroga dell'iscrizione fino al 31.12.2001. (All 9B)

Direttive del Ministero del Lavoro di cui alla nota del 22 maggio 2001(Assegno per attività socialmente utili ai lavoratori già percettori dei trattamenti di cui all'art. 45, comma 17, della legge n. 144/1999)

Il Ministero del Lavoro ha affermato, con nota d'indirizzo del 4.8.2000, che sono da considerare destinatari della disciplina transitoria LSU anche i lavoratori che in costanza di fruizione di trattamenti previdenziali hanno maturato dodici mesi di permanenza in progetti LSU/LPU approvati dalle Commissioni Regionali per l'Impiego — e si é riservato di fornire successive precisazioni in ordine al trattamento da corrispondere, dal 1° maggio 2000 in poi, ai lavoratori che per la prosecuzione delle attività fino al termine del relativo progetto hanno beneficiato, ai sensi dell'articolo 45, comma 10, della legge n. 144 del 17.5.1999, della proroga di mobilità e di disoccupazione speciale edile fino al 30.4.2000.

A scioglimento di tale riserva il predetto Ministero, con nota del 22.5.2001, ha precisato che, a partire dal 1° maggio 2000, i lavoratori in parola hanno titolo a percepire l'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili a carico del Fondo per l'occupazione con le stesse modalità già applicate per gli altri lavoratori

socialmente utili, ove abbiano appunto beneficiato della proroga dei trattamenti in questione fino al 30.4.2000.

Pertanto, dal 1° maggio in poi a quei lavoratori che abbiano proseguito le attività socialmente utili ai sensi del decreto legislativo n. 81/2000 e che siano stati inclusi nelle delibere di prosecuzione delle attività adottate dagli Enti utilizzatori, sempre che abbiano potuto usufruire — per almeno un giorno ed entro il 30.4.2000 — della proroga del trattamento di mobilità o di disoccupazione speciale edile ai sensi dell'articolo 45, comma 10, della citata legge n. 144/1999, spetta l'assegno di utilizzo in attività socialmente utili.

L'assegno ASU è stato corrisposto, limitatamente ai periodi di effettivo impegno, soltanto a quei lavoratori il cui trattamento previdenziale sia venuto a scadere, al più tardi, entro il 29.4.2000.

L'assegno in parola, come per tutti gli altri lavoratori socialmente utili, è a totale carico del Fondo per l'occupazione per il periodo 1.5.2000/31.10.2000, mentre per l'eventuale, successivo periodo di rinnovo delle attività sarà per la metà a carico del Fondo per l'occupazione e per l'altra metà a carico degli Enti utilizzatori (salvo che gli oneri relativi non siano a carico della rispettiva Regione) (All. 9B).

Legge n. 334 del 20.8.2001 e D.M. del 22 12 2000 pubblicato sulla G.U. del 14 aprile 2001. (Interventi nel settore trasporti)

Il suddetto D.M., emanato ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 472/1999, ha stabilito la riduzione, per l'anno 1999, delle aliquote contributive a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, nella misura dell' 8,89 per cento, per l'allineamento a quelle medie del settore industria, come previsto decreto legislativo n. 414 del 29 giugno 1996.

Pertanto il maggior onere contributivo, sopportato dalle aziende nell'anno 1999, quantificato in 300 miliardi di lire, è stato loro rimborsato, tramite l'INPS, dal Ministero dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 3bis della legge n. 334/2001 per l'operatività delle quali è stato pubblicato il DM 6.11.2001 pubblicato sulla G.U. del 16 gennaio 2002.(All. 9E)

Direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alle note del 18 luglio e 1 ottobre 2001.(A.S.U. dal 1/7/2001 al 31/12/2001)

In data 30.6.2001 i periodi di svolgimento delle prestazioni in attività socialmente utili previsti dal decreto legislativo n. 81/2000 (come modificato dalla legge n. 388/2000) con oneri a carico del Fondo per l'occupazione sono cessati.

Per la prosecuzione dal 1/7/2001 al 31/12/2001, delle attività socialmente utili, già finanziate, sino al 30 giugno 2001, dal Fondo per l'occupazione, il Decreto Legislativo prevedeva che le Regioni interessate stipulassero un convenzione con l'Istituto per la corresponsione dell'assegno ASU e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori aventi titolo ed il pagamento, da parte dell'Istituto. Il pagamento di cui trattasi, era subordinato anche al preventivo accreditamento, delle somme complessivamente occorrenti per l'integrale copertura degli importi mensili spettanti alla generalità dei lavoratori interessati, tenendo presente quanto stabilito da ciascuna Regione circa la ripartizione, tra la regione e l'Ente utilizzatore.